

In arrivo la circolare del ministero del lavoro in materia di incentivi alle assunzioni

Sostegno al reddito circoscritto

Perde l'aiuto chi rifiuta spostamenti o mini-tagli di stipendio

DI SILVIA SPATTINI

Un lavoro congruo (il cui rifiuto fa perdere il diritto al sostegno al reddito percepito) è quello inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza o che si trova a non più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Lo precisa, tra l'altro, una circolare del **ministero del lavoro** in arrivo su incentivi alle assunzioni e politiche di attivazione dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito.

L'obiettivo della nota del dicastero guidato da **Maurizio Sacconi** è quello di fornire una ricognizione organica delle misure vigenti in materia di incentivazione al reinserimento al lavoro di beneficiari di prestazioni previdenziali a favore di un loro adeguato impiego. Destinatari sono gli operatori del mercato del lavoro (in particolare centri per l'impiego e operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati) ai quali è affidato il compito del reinserimento al lavoro, nonché i consulenti delle imprese.

Le prestazioni a sostegno del reddito, come previsto nella maggior parte dei paesi avanzati, sono subordinate a misure di attivazione dei percettori e di partecipazione a misure di politica attiva (per esempio corsi di formazione) con l'obiettivo di realizzare un rapido ritorno al lavoro dei disoccupati e/o beneficiari di prestazioni. Il diritto all'accesso e al mantenimento di un qualsiasi trattamento di sostegno al reddito (mobilità, cig, cigs, disoccupazione, ecc.) è subordinato all'obbligo, da parte del beneficiario, di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (Did). In caso di rifiuto di sottoscrivere la Did ovvero di rifiuto di un lavoro congruo o di un percorso di riqualificazione, è prevista la sanzione della decadenza dal beneficio, nonché la perdita di altre eventuali erogazioni, retributive e previdenziali, anche a

carico del datore di lavoro.

La circolare precisa che, ai fini della normativa in materia di Did, la definizione di lavoro congruo è esclusivamente quella individuata dall'articolo 1-quinquies del dl n. 249/2004 (convertito dalla n. 291/2004), a nulla rilevando eventuali diverse definizioni stabilite da normative regionali. Perciò un lavoro è congruo se è inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza e si trova a

non più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Per rendere effettivo questo sistema, è stato previ-



sto, pena sanzioni, l'obbligo di comunicazione all'Inps dei percettori che si devono ritenere decaduti dal diritto alla prestazione perché hanno rifiutato un lavoro congruo o un corso di riqualificazione (o non lo hanno regolarmente frequentato). Sono obbligati a tale comunicazione i servizi per l'impiego (pubblici e privati), i datori di lavoro e i responsabili di attività formative.

Presso l'Inps, inoltre, è stata istituita la banca dati dei percettori per consentire, in particolare ai servizi per l'impiego, di poter verificare quali soggetti sono percettori di benefici e quindi, in caso di rifiuto ingiustificato, quali lavoratori segnalare all'Inps. La banca dati non ha soltanto una valenza in ottica repressiva, ma anche in una prospettiva di incentivazione e supporto all'inserimento. Infatti, potendo conoscere i beneficiari di prestazioni, i servizi pubblici e privati per l'impiego possono attivarsi in particolare nei confronti di questi soggetti, da un certo punto di vista più facilmente occupabili grazie anche a incentivi e sgravi contributivi per la loro assunzione.

E questo è l'altro argomento di cui si occupa la circolare. Infatti,

riepiloga i diversi incentivi e/o sgravi contributivi esistenti per le assunzioni di: lavoratori titolari di indennità di mobilità; lavoratori in cigs; beneficiari di trattamento speciale di disoccupazione. A questi si aggiungono misure più recenti, il cui rifinanziamento è previsto nella legge di stabilità anche per il 2011, quali: incentivo all'assunzione di beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga e di titolari di indennità di disoccupazione; riduzione contributiva per l'assunzione di percettori di indennità di disoccupazione con almeno 50 anni di età; riduzione contributiva per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o percettori di indennità di disoccupazione ordinaria con 35 anni di anzianità contributiva. Importante, infine, il sostegno e la promozione dell'autoimprenditorialità realizzata attraverso la previsione di incentivi economici destinati ai percettori di ammortizzatori in deroga (in quanto licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale di attività) e di cigs, cigs o contratto di solidarietà, volti a supportare l'avvio di una attività autonoma oppure l'associazione in cooperativa.

—©Riproduzione riservata—

